



Club Alpino Italiano

Sezione di Rovigo

STATUTO



Il presente Statuto, già recepito dal Consiglio Direttivo sezionale nella riunione del 28.02.2006, è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci della Sezione in data 31.03.2006. Gli aggiornamenti sono stati approvati dall'Assemblea Generale dei Soci in data 24 marzo 2017.

Adeguamento dell'ordinamento sezionale alle modifiche dell'ordinamento della Struttura centrale, di cui allo Statuto del Club Alpino Italiano, nel testo adottato dall'Assemblea dei delegati di Verona del 14.12.2001 e del 30.11.2003, come revisionato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo a Milano in data 17.01.2004, e di cui al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 12.02.2005. MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI RIVA DEL GARDA (22 E 23 MAGGIO 2010) E DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI VERONA (18 DICEMBRE 2010)

Club Alpino Italiano

Sezione di Rovigo

STATUTO

INDICE GENERALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.....	4
Art. 1 - Denominazione, sede e durata.....	4
Art. 2 - Norme di riferimento.....	4
TITOLO II – SCOPI.....	4
Art. 3 – Scopi.....	4
Art. 4 – Finalità.....	5
TITOLO III – SOCI.....	5
Art. 5 - Categorie di soci.....	5
Art. 6 - Iscrizione e trasferimento.....	5
Art. 7 - Quote sociali.....	6
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.....	6
Art. 9 - Dimissioni e morosità.....	6
Art. 10 - Provvedimento disciplinare e ricorsi.....	7
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	7
Art. 11- Organi dell'Associazione.....	7
Art. 12 - Cariche sociali - Elezioni - Designazioni.....	8
Capo I – Assemblea.....	8
Art. 13 – Compiti.....	8
Art. 14 – Convocazione.....	9
Art. 15 - Diritto di voto - Validità delle riunioni.....	9
Art. 16 - Norme procedurali.....	9
Art. 17 – Maggioranza.....	9

Art. 18 - Approvazione deliberazioni.....	10
Capo II - Consiglio Direttivo.....	10
Art. 19 – Composizione.....	10
Art. 20 – Compiti.....	10
Art. 21 - Norme procedurali – Maggioranza.....	11
Art. 22 - Subentro, assenza e decadenza.....	11
Capo III – Presidente.....	11
Art. 23 – Compiti.....	11
Art. 24 - Requisiti di nomina - Durata della carica.....	12
Art. 25 - Vice Presidente.....	12
Capo IV - Tesoriere e Segretario.....	12
Art. 26 – Tesoriere.....	12
Art. 27 – Segretario.....	12
Capo V - Collegio dei Revisori dei Conti.....	12
Art. 28 - Composizione del Collegio.....	12
Art. 29 - Compiti - Norme procedurali.....	13
TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO.....	13
Art. 30 - Patrimonio sociale.....	13
Art. 31 - Entrate sociali.....	13
Art. 32 - Gestione dei fondi.....	13
Art. 33 - Esercizi sociali.....	14
Art. 34 - Soci e patrimonio sociale.....	14
TITOLO VI – SOTTOSEZIONI.....	14
Art. 35 – Sottosezioni.....	14
TITOLO VII - REGOLAMENTO DISCIPLINARE.....	15
Art. 36 - Regolamento disciplinare.....	15
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Art. 37 - Adeguamento dell'ordinamento sezionale.....	15
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 38 - Norme di rinvi.....	15

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

2. È costituita dall'anno 1932, con sede in Rovigo, un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Rovigo", e sigla "C.A.I. - Sezione di Rovigo", del Regolamento Generale del C.A.I.
3. Essa ha durata illimitata. Si rapporta al Raggruppamento regionale del VENETO del Club Alpino Italiano.
4. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
5. Nel testo del presente Statuto, con la dizione "Associazione" deve intendersi il "Club Alpino Italiano - Sezione di Rovigo".

Art. 2 - Norme di riferimento

1. L'Associazione è una Struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), è soggetto di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, dello Statuto del Club Alpino Italiano, ed uniforma il proprio Statuto a quello del Club Alpino Italiano, nel testo adottato dall'Assemblea dei delegati di Verona del 14.12.2001 e del 30.11.2003 con le successive modifiche e integrazioni e al Regolamento Generale.
2. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO II – SCOPI

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo:
 - tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
 - promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia;
 - promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, ed in special modo dei Colli Euganei e delle Dolomiti;
 - promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali:
 - corsi teorico pratici di alpinismo, di scialpinismo e di speleologia;
 - gite ed ascensioni collettive;
 - conferenze, dibattiti, proiezioni;
 - provvedere all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza;

- costruire e mantenere in efficienza, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine, rifugi ecc.;
 - assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
 - assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dell'Assemblea dei Delegati del C.A.I.
2. L'Associazione persegue, altresì, tutti gli altri scopi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 - Categorie di soci

1. I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari, o giovani secondo quanto stabiliscono gli artt. 6-7-8 Statuto del C.A.I.
2. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio familiare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita

Art. 6 - Iscrizione e trasferimento

1. Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo - controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla Sezione - e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono obbligatori ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto al riguardo comporta la mancata accettazione della domanda.
Il consenso a ricevere comunicazioni istituzionali della Sede Legale del C.A.I., del Gruppo Regionale o provinciale cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza è parimenti obbligatorio ai fini del tesseramento. L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi al primo con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.
2. Se minore di età, la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.
4. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

5. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione, ai sensi dell'art. II.II.2, comma 7, del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 7 - Quote sociali

1. I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la quota annuale, il cui versamento va effettuato entro il 31 marzo.
2. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.
3. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, ai sensi dell'art. I.2, comma 3, dello Statuto del C.A.I.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché del presente Statuto; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del C.A.I. ed alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2. L'impegno è assunto dal socio personalmente e - nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del C.A.I. o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente - collegialmente.
3. I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo; quest'ultimo solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3, del presente Statuto.
4. In materia di diritti e doveri dei soci si applicano del disposizioni di cui all'art. 9 dello Statuto e art. 14 del Regolamento Generale del C.A.I.
5. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci, per il diretto perseguimento degli scopi sociali, sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni e morosità

1. Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata, ai sensi dell'art.15 del Regolamento Generale del C.A.I.

2. Ai sensi dell'art.15, del Regolamento Generale del C.A.I., il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione presso la quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
3. La qualifica di socio si perde per morte o per scioglimento, trattandosi di ente, per dimissioni, per morosità e per provvedimento disciplinare irrogato.

Art. 10 - Provvedimento disciplinare e ricorsi

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare nazionale.
2. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.
3. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11- Organi dell'Associazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2, dello Statuto del C.A.I., sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente della Sezione;
 - il Vice Presidente della Sezione;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le deliberazioni degli Organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci dell'Associazione, ai sensi dell'art. 24 comma 3, dello Statuto del C.A.I.

Art. 12 - Cariche sociali - Elezioni - Designazioni

1. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto del C.A.I.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive, con voto libero e segreto, e a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 35 e dell'art.70, rispettivamente, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
3. Possono candidarsi alle cariche sociali di cui al comma precedente solo i soci della Sezione, maggiorenni, ordinari e familiari, con un'anzianità di iscrizione alla Sezione stessa non inferiore a due anni sociali completi.
4. Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni e - ad esclusione del Presidente - sono rieleggibili senza limitazioni, in applicazione della deroga di cui all'art. 35, comma 2, dello Statuto del C.A.I.
5. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Capo I – Assemblea

Art. 13 – Compiti

1. L'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Generale del C.A.I., è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea:
 - elegge i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati;
 - approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
 - delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
 - delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - determina la quota associativa annuale in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
 - delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendo le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
 - delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto.

Art. 14 – Convocazione

1. Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Generale del C.A.I., l'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci.
2. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci maggiorenni.
3. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci a mezzo posta elettronica, con la pubblicazione nel sito internet sezionale e negli altri modi ritenuti idonei dal Consiglio direttivo; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 15 - Diritto di voto - Validità delle riunioni

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri.
3. Ogni socio non può portare più di una delega.
4. È escluso il voto per corrispondenza.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Norme procedurali

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre Scrutatori.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 17 – Maggioranza

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:
 - le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
 - le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sezionali debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi, da due Assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra, con esclusione delle deliberazioni di cui all'art. 37 del presente Statuto;
 - la deliberazione di scioglimento della Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

2. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art. 18 - Approvazione deliberazioni

Fatta salva la procedura di cui all'art. VIII.III.1, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I., le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su Rifugi od altre opera alpine, e le modifiche dello Statuto dell'Associazione, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo Regionale del C.A.I., a norma dell'art. VI.I.8, comma 2, lettera d), del Regolamento Generale del C.A.I.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 19 – Composizione

1. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Generale del C.A.I., il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione; esso si compone di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica in tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, ed un Tesoriere.
3. In deroga a quanto stabilito dell'art. 11, comma 1, del presente Statuto ed in deroga al precedente comma, il Consiglio Direttivo può deliberare che l'incarico di Tesoriere venga affidato al Segretario.

Art. 20 – Compiti

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.
2. In particolare, esso:
 - stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
 - convoca l'Assemblea dei soci;
 - redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
 - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
 - delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
 - prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
 - delibera la costituzione o lo scioglimento delle Sottosezioni;
 - svolge ogni altra attività di cui all'art. 41 del Regolamento Generale del C.A.I.

3. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art. 21 - Norme procedurali – Maggioranza

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Direttivo singoli soci su richiesta del Presidente o di altri Consiglieri, tali soci partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Art. 22 - Subentro, assenza e decadenza

1. Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.
2. Il consigliere che sia risultato assente ingiustificato per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

Capo III – Presidente

Art. 23 – Compiti

1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - convoca le sedute dell'Assemblea dei soci;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
 - presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
 - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo, nella sua prima riunione utile.

Art. 24 - Requisiti di nomina - Durata della carica

1. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti, ai sensi dell'art.42, del Regolamento Generale del C.A.I.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 25 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza od impedimento.

Capo IV - Tesoriere e Segretario

Art. 26 – Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.
2. L'incarico di Tesoriere può essere affidato al Segretario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto.

Art. 27 – Segretario

1. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.
2. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, al Segretario può essere affidato l'incarico di Tesoriere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto.

Capo V - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28 - Composizione del Collegio

1. Ai sensi dell'art. 43, del Regolamento Generale del C.A.I., il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'assemblea per un triennio.
2. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 29 - Compiti - Norme procedurali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei soci.
2. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
4. In materia di subentro, assenze e decadenza, si applicano le disposizioni stabilite per il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 30 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 31 - Entrate sociali

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- da qualsiasi altra entrata che venga introitata, correlata e conseguente alle finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 32 - Gestione dei fondi

1. I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio o in un conto corrente, intestato all'Associazione stessa, presso un Istituto di credito, o presso l'Ente Poste Italiane.

2. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere o dal Segretario.

Art. 33 - Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. 34 - Soci e patrimonio sociale

1. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, anche in caso di scioglimento e liquidazione della Sezione, ai sensi dell'art.9, comma 6, dello Statuto del C.A.I.
2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
3. In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.
4. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VI – SOTTOSEZIONI

Art. 35 – Sottosezioni

1. L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni.
2. La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i relativi Regolamenti.
3. Le Sottosezioni non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.
4. In caso di costituzione e/o scioglimento delle Sottosezioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 dello Statuto del C.A.I., nonché agli artt. 50, 51 e 52 del Regolamento Generale del C.A.I.

